

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1091)	7
PRESIDENTE	7, 8, 9, 10
CARUSO	8
FORMA, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione</i>	9, 10
GALLONI, <i>Relatore</i>	7, 8, 9
PAZZAGLIA	8, 9
RESTIVO	8
TRANTINO	9
VETERE	9
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	10

La seduta comincia alle 11,5.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Galloni ha facoltà di svolgere la relazione.

GALLONI, *Relatore*. Ci perviene dal Senato un disegno di legge, approvato dalla I Commissione permanente, nel quale è prevista una modifica all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270. Tale articolo prevede il riscatto dei periodi di servizio continuativo prestati anteriormente all'assunzione con contratto a termine, per quei dipendenti che, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbiano maturato

l'anzianità minima occorrente per conseguire il diritto alla pensione statale. Il terzo comma di tale articolo pone, però, alcune limitazioni a tale facoltà, che non appaiono in linea con i principi della nostra legislazione sociale, secondo cui il lavoratore ha diritto ad un trattamento pensionistico commisurato all'effettiva durata del servizio prestato. Il disegno di legge approvato dal Senato propone, pertanto, che il terzo comma dell'articolo 5 sia modificato nel senso di togliere queste limitazioni. Il terzo comma dell'articolo 5, pertanto, sarebbe sostituito dal seguente: « Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo può riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente all'assunzione a contratto ».

Credo di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della norma nello stesso testo pervenuto dal Senato. In sede di discussione presso l'altro ramo del Parlamento sono stati sollevati alcuni rilievi, poi superati. Si è obiettato, ad esempio, che si tratta di una delle tante leggi che risolvono il problema del riscatto a fini pensionistici di attività o servizi pregressi solo limitatamente ad una ristretta parte di personale. L'obiezione, tuttavia è stata superata con la votazione di un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a compiere un'indagine per verificare se analoghe situazioni si presentano per altre branche della pubblica amministrazione.

Concordo, in linea di principio, con questa soluzione, che modifica una legge già vigente, e ritengo si possa senz'altro dare la nostra approvazione a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PAZZAGLIA. Vorrei un chiarimento dal relatore: vorrei sapere, cioè, con quale formula è stato assunto in un primo momento questo personale, poi assunto con contratto. Dovrebbe essere una questione facilmente risolvibile, poiché si tratta di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

GALLONI, Relatore. Si tratta di personale avventizio, che in una prima fase era stato assunto in modo continuativo e, poi, in un secondo momento prestò servizio sulla base di

un contratto; successivamente, ai sensi della legge n. 270, il predetto personale è passato in ruolo.

RESTIVO. Come ha accennato lo stesso relatore, è affiorata la preoccupazione che il provvedimento determini un'esigenza di carattere perequativo. Se volessimo togliere questa nota di diritto singolare al provvedimento, dovremmo attribuirgli una visione generale di tutti i casi simili che possono riscontrarsi in altre amministrazioni dello Stato.

Nel decidere su questa materia non possiamo non porre all'attenzione del Governo la necessità di procedere ad una ricognizione della situazione generale di tale personale, per evitare situazioni di trattamento differenziato che ci ripugnerebbero e che sarebbero, per altro, fonte di inconvenienti. Debbo dichiarare che in questo disegno di legge la norma che mi preoccupa e che deve richiamare in modo particolare la nostra attenzione è quella che, facendo uso di un avverbio estremamente pericoloso, permette di valutare, ai fini del riscatto, i periodi di servizio continuativo « comunque » prestato. Orbene, qual è la certificazione relativa a questo servizio « comunque » prestato? Quale sarà il funzionario che dovrà attestarla? Io non vorrei che questo disegno di legge abbia la funzione demoniaca di mettere in tentazione tante persone che hanno prestato un qualsiasi servizio presso la pubblica amministrazione in modo incerto e difficilmente valutabile.

CARUSO. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se questa « leggina » ha avuto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, poiché di recente abbiamo sentito alcune straordinarie teorie in base alle quali l'attività legislativa dovrebbe essere sottoposta al vaglio preventivo di detto organo, resuscitato dopo molti anni.

La questione è interessante sia perché ha avuto eco presso il Senato, sia perché inasprendo il Consiglio superiore della pubblica amministrazione lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri è stato polemico nei confronti del Parlamento proprio relativamente alle cosiddette « leggine ». Ora, guarda caso, proprio stamane, all'ordine del giorno della nostra Commissione, vi è una « leggina » presentata dallo stesso Governo in materia di pubblico impiego.

Noi non abbiamo specifici appunti da rivolgere al disegno di legge in discussione, tanto più che esso si richiama a dei principi di carattere sociale che noi vorremmo appli-

cati per tutte le categorie; vorremmo, però, che ci fosse da parte del Governo una risposta precisa e la determinazione di un chiaro orientamento.

FORMA, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione. Non ho difficoltà a rispondere all'onorevole Caruso: si tratta semplicemente di mettere in relazione la data del documento pervenutoci dal Senato con la data di insediamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione!

TRANTINO. Con molto garbo un rappresentante del migliore spirito francese diceva che in Italia l'ermetismo configura due fenomeni: uno è quello della poesia, l'altro è quello dell'attività legislativa. Ci accorgiamo, infatti, che tutti i disegni di legge hanno proprio questo pregio.

In questo articolo unico non ci piacciono due avverbi: il primo è quello che compare nella frase: « servizio continuativo comunque prestato »; il secondo nella frase: « anteriormente all'assunzione a contratto ». Innanzitutto l'assunzione a contratto avviene tramite una sorta di chiamata fiduciaria in proprio che premia certi meriti acquisiti attraverso un'attività pregressa, dando così corpo giuridico ad eventuali abusi; nello stesso tempo, con l'espressione « comunque prestato », introduciamo una genericità che potrebbe essere pericolosa, potendosi verificare quelle situazioni di fatto che sono tanto perniciose e che rappresentano un attentato alla certezza del diritto. Infatti chiunque si sente aspirante a tale beneficio di legge potrebbe documentare una propria attività pregressa e chiedere un riconoscimento successivo.

VETERE. Vorrei osservare che, a mio avviso, il disegno di legge oggi al nostro esame pone due questioni fondamentali, non una sola: la prima relativa al fatto che con esso si dispone il riscatto dei periodi di servizio prestati anteriormente all'assunzione a contratto anche indipendentemente dalla circostanza che esso serva a maturare l'anzianità minima occorrente per conseguire il diritto alla pensione statale; la seconda relativa al fatto che il periodo di servizio preso in considerazione è quello prestato « continuativamente » presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Sulla prima questione non ho particolari osservazioni da fare, nel senso che mi sembra giusto provvedere al riscatto di un servizio

prestato anche indipendentemente dalla circostanza che ciò serva al raggiungimento del minimo della pensione; qualche dubbio, invece, sussiste, ed una precisazione dovrebbe essere fatta, per quanto riguarda l'individuazione degli aventi diritto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GALLONI, Relatore. Ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni fatte dai colleghi ed ho l'impressione che una corretta interpretazione di questo articolo unico possa fugare ogni perplessità.

Sono d'accordo con l'onorevole Restivo sulla necessità di effettuare una ricognizione all'interno delle altre branche della pubblica amministrazione per non creare situazioni di sperequazione nel trattamento.

Quanto, invece, all'attribuzione di questo beneficio a coloro che abbiano prestato un servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio o presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ritengo che ogni perplessità possa essere fugata da una corretta interpretazione del testo. La dizione « servizio continuativo » deve essere interpretata nel senso di servizio prestato in rapporto di subordinazione, in modo continuativo.

PAZZAGLIA. Non si tratta di un servizio subordinato; nell'articolo non si dice « alle dipendenze », si dice « presso ».

GALLONI, Relatore. Si tratta certamente di un servizio continuativo comunque prestato, che, per lo meno di fatto, non si può configurare che come un rapporto di lavoro subordinato. Su questo punto mi pare che negli ultimi anni vi sia stato anche da parte del Consiglio di Stato un superamento della vecchia giurisprudenza, nel senso che qualunque servizio prestato presso una pubblica amministrazione, anche in mancanza di norme formali, si configura come lavoro subordinato. Alla luce di questa interpretazione giurisprudenziale, che a mio avviso equipara, sotto l'aspetto della subordinazione, il servizio prestato presso un privato, ritengo che possiamo approvare il testo nella dizione pervenuta dal Senato. Infatti, anche se adottassimo una formulazione migliore, gli effetti pratici sarebbero uguali, perché in ogni caso un servizio prestato di fatto, in sede di ricorso giurisprudenziale sarebbe configurato a tutti gli effetti come rientrante nell'applicazione di questi benefici che il provvedimento prevede.

FORMA, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Condivido pienamente quanto detto dal relatore. Mi permetto di osservare che il provvedimento si inquadra in una visione organica della sistemazione del personale, prevista nell'ordine del giorno approvato all'unanimità al Senato. Il provvedimento tuttavia si riferisce al personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 270, e mira essenzialmente a correggere e ad adeguare ai principi sociali della nostra legislazione attuale il disposto di quella legge, facendo sì che il personale che ha prestato un'attività lavorativa possa vedersela riconosciuta ai fini pensionistici. Questo non avveniva in base alla legge che ha immesso in ruolo questo personale.

Ritengo, pertanto, che si possa e si debba approvare il disegno di legge, tenendo presente per la futura azione del Governo sarà tenuto in attenta considerazione l'ordine del giorno approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 270, il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo può riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente all'assunzione a contratto ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1091).

Presenti e votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	12
Voti contrari	3

Hanno dichiarato di astenersi 10 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Ballardini, Bianchi Fortunato, Bressani, Concas, Galloni, Lucifredi, Maggioni, Magnani Noja Maria, Olivi, Pazzaglia, Restivo, Riz, Salizzoni, Trantino, Vecchiarelli.

Si sono astenuti i deputati:

Baldassi, Caruso, Cataldo, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Sandomenico, Vania, Vetere, Vetrano.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO